



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR
VENETO
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

La natura giuridica dei GAL



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Il GAL come «soggetto» - normativa di riferimento 1/2

- ✓ **regolamento UE 1303/2013:** definisce i GAL («*partenariati locali*») e assegna loro compiti relativi alla programmazione + gestione di una quota di fondi SIE («*elaborare e attuare strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo*»)
- ✓ normativa specifica fissata dal **bando di selezione dell'Autorità di gestione** (*lex specialis*): individua la forma giuridica che il «*partenariato locale*» può o deve assumere (*partner capofila, oppure forma societaria o associazione*)
- ✓ normativa nazionale specifica per la forma giuridica assunta: **codice civile + statuto + normativa fiscale**



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Il GAL come «soggetto» - normativa di riferimento 2/2

Reg. Ue n.1303/2013, art. 32

• *“lo sviluppo locale di tipo partecipativo è gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto”*

Reg. Ue n.1303/2013, art. 34

• *“i gruppi di azione locale scelgono al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscono in una “struttura comune legalmente costituita”*

Lex specialis Bando M19 (per Regione Veneto: DGR n.1214/2015, requisito di ammissibilità a2)

- *“[...] assume personalità giuridica secondo una delle seguenti forme giuridiche:*
 - *Associazione riconosciuta;*
 - *Fondazione riconosciuta;*
 - *Società per azioni;*
 - *Società a responsabilità limitata;*
 - *Società cooperativa a responsabilità limitata;*
 - *Società consortile a responsabilità limitata.*



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

I GAL: enti pubblici o soggetti di diritto privato?

Il GAL è: un partenariato locale

che assume personalità giuridica

di diritto privato

Quindi? Dov'è il problema?





FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR
VENETO
2014-2020

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

I GAL: soggetti privati **partecipati** da enti pubblici

Il **Regolamento Ue n. 1303/2013** prevede alcune caratteristiche necessarie **affinché un partenariato locale possa essere selezionato come GAL:**

- composto da rappresentanti degli **interessi socio-economici locali** sia **pubblici** che privati (art. 32)
- a **livello decisionale**, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto (art. 32)
- almeno **il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione** proviene da partner che sono autorità non pubbliche (art. 34)



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

I GAL: soggetti privati **finanziati** da fondi pubblici

- Il **Regolamento Ue n. 1303/2013** affida al GAL alcuni **compiti specifici** relativi allo sviluppo locale di tipo partecipativo (artt. 32 e 34).
- Il medesimo regolamento prevede che **siano i fondi pubblici (SIE)** (=FEASR + *cofinanziamento nazionale e regionale*) **a cofinanziare tali compiti e attività** (art. 35).
- Il sostegno dei fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprende i **costi di esercizio** connessi alla **gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo** consistenti in: costi operativi, costi per il personale, costi di formazione, costi relativi alle pubbliche relazioni e costi finanziari (art 35).
- I **soci/associati** del partenariato (compresi quelli pubblici) **compartecipano** al sostegno di tali costi di esercizio.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

I GAL: soggetti privati **partecipati/finanziati** da enti pubblici

CONSEGUENZE

- Il GAL è un ente di diritto privato, partecipato (*anche negli organi statutari*) da enti pubblici e finanziato anche da fondi pubblici (*FEASR + cofinanziamento nazionale e regionale + quote dei partner pubblici*)
- Alcune **SPECIFICHE NORMATIVE NAZIONALI** possono prevedere **SPECIFICHE CONSEGUENZE/OBBLIGHI** alla luce di tale situazione
- Tali **SPECIFICHE CONSEGUENZE/OBBLIGHI** derivano da **SPECIFICI REQUISITI** (previsti dalle normative nazionali di cui si discute) relativi alla partecipazione e al finanziamento pubblico (es. «quanto pesa»)
- Tali **SPECIFICHE NORMATIVE NAZIONALI** possono pertanto applicarsi ad *alcuni singoli GAL e non ad altri*: dipende dalla forma giuridica e dalle modalità e quantità di sostegno pubblico allo specifico «partenariato locale»

Non tutti i GAL sono uguali



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

- ✓ **Forma giuridica:** società vs. associazione
- ✓ **Partecipazione enti pubblici:** % quote sociali
- ✓ **Statuto:** norme specifiche




Conseguenze

- Queste differenze implicano il fatto che **SINGOLE SPECIFICHE LEGGI** o **SINGOLE NORME** possano applicarsi ad alcuni GAL e ad altri **NO**.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Non tutti i GAL sono uguali, ma il finanziamento pubblico delle attività è maggioritario



Caratteristica comune a tutti i GAL



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Art. 32: «gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto»

Conseguenza

A livello decisionale il pubblico è sempre in minoranza

Art. 34: i GAL hanno il compito di «elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta»


Conseguenza

Nella selezione delle operazioni il pubblico non potrà mai essere in maggioranza



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

In tutti i GAL a livello decisionale il privato ha un ruolo maggioritario





FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Riepilogo

Il GAL è un *ente di diritto privato* che ha delle **caratteristiche specifiche di «natura pubblica» (composizione; finanziamento)**

Conseguenze

- Questo **NON significa che il GAL sia un ente pubblico** a cui si applicano tutte le norme previste per gli enti pubblici.
- Questo implica solo che **SINGOLE SPECIFICHE LEGGI NAZIONALI** che hanno come principali destinatari gli enti pubblici si applicano anche a soggetti privati che hanno **alcune caratteristiche specifiche**. Singoli GAL possono ricadere in tale ipotesi.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

La normativa applicabile: alcuni esempi



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Domande essenziali per comprendere correttamente l'applicabilità di una norma

- In quale atto è contenuta?
- A chi si applica? (**ambito soggettivo**)
- A quali attività si applica? (**ambito oggettivo**)
- Cosa prevede (un obbligo, un divieto, una possibilità)?





FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR
VENETO
2014-2020

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Esempio 1/ Il Codice dei contratti pubblici DLgs 50/2016

Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)

- 1. *Il presente codice disciplina i **contratti di appalto e di concessione** [AMBITO OGGETTIVO] **delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori** [AMBITO SOGGETTIVO] **aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione** [AMBITO OGGETTIVO]*

Art. 3. (Definizioni)

- 1. ***Ai fini del presente codice** si intende per:*
 - a) *«**amministrazioni aggiudicatrici**», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; **gli organismi di diritto pubblico**; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti [AMBITO SOGGETTIVO];*

Esempio 1/ DLgs 50/2016



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Il GAL ha i requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici per gli organismi di diritto pubblico?

Art. 3. (Definizioni)

- **Ai fini del presente codice** si intende per:
 - d) «**organismi di diritto pubblico**», *qualsiasi organismo, anche in forma societaria* il cui elenco non tassativo è contenuto nell'allegato IV:
 - *istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;* → **ARTT. 32-35 REG. UE n.1303/2013**
 - *dotato di personalità giuridica;* → **REQUISITO OBBLIGATORIO: DGR n.1214/2015**
 - *la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.* → **ARTT. 32-35 REG. UE n.1303/2013**

Esempio 1/ DLgs 50/2016



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

CONSEGUENZE

Le caratteristiche peculiari dei GAL fanno sì che i GAL rientrino nella fattispecie «organismi di diritto pubblico» **(ambito di applicazione soggettivo del Codice dei contratti pubblici)**

I GAL DEVONO applicare il Codice dei contratti pubblici per le **attività che sono disciplinate dal Codice stesso**: acquisizione di beni e servizi **(ambito di applicazione oggettivo)**



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR
VENETO
2014-2020

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

«Organismo di diritto pubblico» e «ente pubblico» non sono sinonimi

Organismo di diritto pubblico = applicazione del Codice contratti pubblici

Ente pubblico = applicazione di tutte le norme che riguardano le PA
(organizzazione, attività, personale)

Consiglio di Stato Consiglio di Stato, Sez. VI, 11/7/2016 n. 3043. Si tratta “di una equiparazione settoriale, funzionale e dinamica, perché strettamente legata all’affidamento dei contratti. Quando svolge altre attività, l’organismo di diritto pubblico dismette la sua veste pubblicistica e soggiace di regola al diritto privato. (.....) Quando un ente viene dalla legge sottoposto a regole di diritto pubblico, quell’ente, limitatamente allo svolgimento di quell’attività procedimentalizzata, diviene, di regola, “ente pubblico” a prescindere dalla sua veste formale. Deve essere ribadito che lo diviene non in maniera statica ed immutabile, ma dinamica e mutevole, perché dismette quella veste quando svolge altre attività non procedimentalizzate”



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Esempio 2/D.Lgs 165/2001 TU pubblico impiego

D. lgs. N. 165/2001. Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione

- 2. **Per amministrazioni pubbliche si intendono** tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

Conseguenze

- Il GAL **non rientra** nell'elenco di soggetti a cui si applica il d. lgs. n.165/2001 (**ambito soggettivo**)
- Il GAL non è un ente pubblico e non ha gli "obblighi" che sono previsti dalla normativa (**ambito oggettivo**)



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Esempio 3 dlgs 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica/1

Art. 1. Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto **hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche**, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla **razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica**.

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi **non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali**, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR
VENETO
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Esempio 3 dlgs 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica/2

Art. 4

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014

GAL e FLAG sono salvi!

Senza bisogno di una faticosa attività interpretativa





FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR
VENETO
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Esempio 3 dlgs 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica/3

Perché il dlgs 175/2016 prevede in maniera esplicita la fattispecie dei GAL?

Perché se gli enti pubblici non potessero partecipare al partenariato per la gestione dello sviluppo locale di tipo partecipativo, non potremmo avere un partenariato misto pubblico/privato condizione NECESSARIA ai sensi dell'art. 32 reg. UE 1303/2013

«...rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati....»

→ Se si vuole una esenzione o una applicazione diversa di una normativa bisogna prevederla esplicitamente!



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR
VENETO
2014-2020

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Esempio 4/ Legge 241/1990

Art. 1 (Principi generali dell'attività amministrativa)

Comma 1-ter. I soggetti privati **preposti all'esercizio di attività amministrative** assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge **(ambito oggettivo di applicazione)**

*T.A.R Sardegna (Sezione 1), sentenza 616/2016 : «....la natura giuridica dell'ente resistente non implica, di per sè, l'impossibilità di **qualificare i relativi atti come provvedimenti amministrativi**; pertanto, gli atti con i quali i gruppi di Azione Locale, incaricati di gestire sovvenzioni pubbliche da concedere ai destinatari finali del finanziamento, procedono, attraverso un procedimento di evidenza pubblica, all'individuazione delle proposte progettuali più vantaggiose, costituiscono **esercizio di funzioni oggettivamente pubblicistiche**, per cui sono soggetti alla giurisdizione del g.a.»*



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Gal gestore di servizio pubblico

«La nozione di servizio pubblico nel diritto interno e comunitario» di Francesco Nicoira in Diritto.it

<https://www.diritto.it/la-nozione-di-servizio-pubblico-nel-diritto-interno-e-comunitario/>

«La nozione di servizio pubblico è decomponibile in due species: **i servizi pubblici centrali (energia elettrica, trasporto ferroviario, telecomunicazioni)** e **i servizi pubblici locali (servizio idrico, gestione dei rifiuti, distribuzione del gas)**. I primi si caratterizzano per un'organizzazione a rete nazionale; i secondi presentano strette connessioni con la finalità particolare dello sviluppo e della promozione economico-sociale delle comunità locali»

«secondo la giurisprudenza **i fattori distintivi del pubblico servizio sono**, da un lato, l'idoneità del servizio, sul piano finalistico, a **soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti**, e, dall'altro, la **sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari**, volti a conformare l'espletamento dell'attività a norme di continuità, regolarità, capacità e qualità, cui non potrebbe essere **assoggettata, invece, una comune attività economica** ed al soddisfacimento di interessi che il Legislatore ha ritenuto aventi rilevanza sociale»

Quale sarebbe il «servizio pubblico» gestito dal GAL?






Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione e ricerche



I servizi pubblici locali

n. 100

21 febbraio 2020



FEASR



REGIONE DEL VENETO



PSR
VENETO
2014-2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

INDICE

LA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	3
▪ L'affidamento dei servizi pubblici locali.....	3
▪ Il nuovo codice appalti e le previsioni sull'affidamento in house	6
▪ L'organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.....	7
LE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NEL SETTORE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	10
ACQUA E RIFIUTI.....	13
IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NEL MEZZOGIORNO	19
ENERGIA ELETTRICA E GAS.....	24
▪ Livello di liberalizzazione del mercato elettrico e del gas nelle aree del Paese (Nord, Centro e Sud).....	24
▪ L'applicazione del <i>bonus</i> elettrico e gas per le famiglie in condizioni di disagio economico: risultanze 2018 nelle diverse aree del Paese	41
▪ Livello dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas: divario Nord Sud	45
▪ Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: il Sud trainante	46



FEASR



REGIONE DEL VENETO



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI


Compiti e ruolo dei GAL

I compiti del GAL nel Reg. UE 1303/2013

elementi costitutivi
(Art. 32)

partenariato - capitale territoriale e sociale

finalità/obiettivi



I compiti del GAL nel Reg. UE 1303/2013



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Art. 34

Comma 1: I gruppi di azione locale **elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (ruolo del GAL)**

Comma 3: I gruppi di azione locale **hanno i seguenti compiti:**

- a) **rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni**, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- b) **elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni.....**
- c) **garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni**, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- d) **preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte** o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
- e) ricevere e valutare le domande di sostegno;
- f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
- g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

Si tratta di compiti che tutti i GAL devono obbligatoriamente svolgere secondo la governance stabilita dal PSR di riferimento.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Eventuali ulteriori compiti del GAL ai sensi del Reg. UE 1303/2013

art. 2 par. 18 del Reg. UE 1303/2013:

Per “*Organismo intermedio*” si intende: “qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione e nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni”.

Art. 123 par. 6. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.

Si tratta di un compito/ruolo eventuale. In questo caso al GAL possono essere richieste specifiche organizzative a garanzia del corretto svolgimento dell'attività svolta e l'attività va svolta secondo la normativa specifica



FEASR



REGIONE DEL VENETO

PSR
VENETO
2014-2020

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Ulteriori compiti affidati ai GAL extra Reg. UE 1303/2013

Si tratta di compiti eventuali che possono essere affidati ai GAL nell'ambito della programmazione regionale generale o di settore (es: ruolo in ambito turistico, coinvolgimento dei GAL nei tavoli di partenariato o tecnici, ecc.).

Questa attività è quella che presenta **maggiore criticità** rispetto alla definizione dei compiti/ruolo dei GAL, perché spesso non deriva da un riconoscimento formale, ma da una sorta di “autoaffermazione” del GAL come referente territoriale, derivante dalle attività “obbligatorie” svolte (spesso da molti anni) come programmatore/attuatore della strategia di sviluppo locale.

La criticità può essere superata se il ruolo del GAL nelle politiche di sviluppo regionali, anche al di fuori della gestione dei fondi SIE, viene riconosciuto in maniera formale; questo riconoscimento ha anche l'effetto di disinnescare eventuali “conflitti” con altri soggetti che agiscono a livello territoriale (es: enti locali o organizzazioni di programmazione settoriale) perché chiarisce i ruoli di ognuno, favorendo una leale collaborazione nei processi di sviluppo locale.

Anche in questo caso possono essere previste prescrizioni particolari dalla normativa specifica.